



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione XXI – Registro delle imprese

**ROMA 24 NOVEMBRE 2009, PROT. 107640**

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
Ufficio registro imprese, albi e ruoli  
Piazza Medici, 8  
14100 ASTI

**OGGETTO:** Art. 19 della legge n. 241 del 1990, come modificato, in ultimo, dall'articolo 9, commi da 4 a 6, della legge n. 69 del 2009 - Problematiche interpretative con riferimento ad alcune attività soggette a verifica dei requisiti da parte degli uffici del registro delle imprese.

---

Con circolare n. 3625/C del 17-7-2009 questo Ministero ha provveduto a fornire alcune indicazioni circa i riflessi che le recenti modifiche apportate all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 ad opera delle disposizioni richiamate in oggetto, potevano avere sulle procedure amministrative connesse all'avvio di alcune attività regolamentate.

Si fa riferimento, nello specifico, alle attività di impiantistica al servizio degli edifici (decreto ministeriale n. 37 del 2008), di autoriparazione (legge n. 122 del 1992 e art. 10 del D.P.R. n. 558 del 1999), di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (legge n. 82 del 1994; d.m. n. 274 del 1997; artt. 7 e 8 del D.P.R. n. 558 del 1999), di movimentazione merci (art. 17 della legge n. 57 del 2001 e d.m. n. 221 del 2003).

In particolare, nella richiamata circolare veniva evidenziato che le intervenute modifiche all'articolo 19 cit. implicavano una rimodulazione dei procedimenti in questione, nel senso di rendere possibile l'avvio dell'attività anche prima dello scadere del termine di trenta giorni dal momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività (previsto, invece, dalla previgente disciplina).



Veniva inoltre chiarito che, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 19, il termine per la conclusione dei predetti procedimenti era di trenta giorni dalla presentazione della comunicazione di avvio dell'attività.

Su tale ultima indicazione codesta Camera, con nota prot. n. 11842 del 7 ottobre 2009, esprime le proprie perplessità, basate sulla considerazione che le modifiche recate dalla legge n. 69 del 2009 non hanno riguardato il quarto comma del ripetuto articolo 19, che recita: «Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti».

Ne deduce codesta Camera che sarebbero fatti salvi i diversi (e più lunghi) termini procedurali - pari a sessanta giorni - previsti dalle preesistenti norme di settore, ed in particolare dagli articoli 7, 9 e 10 del D.P.R. n. 558 del 1999 e dall'articolo 4 del decreto ministeriale n. 221 del 2003.

Al riguardo, anche al fine di motivare più ampiamente le conclusioni cui questo Ministero è pervenuto nella circolare n. 3625/C, sembra possibile esporre le seguenti ulteriori considerazioni, premettendo, tuttavia, che il richiamo fatto da codesta Camera all'articolo 9 del D.P.R. n. 558 del 1999 appare fuor d'opera, atteso che la disciplina relativa all'impiantistica (per gli aspetti che qui rilevano) è assorbita *in toto* dal decreto ministeriale n. 37 del 2008.

Gli articoli 7 e 10 del D.P.R. n. 558 del 1999 (relativi, rispettivamente, all'esercizio delle attività di pulizia e collegate, e di autoriparazione) hanno provveduto a disciplinare la fase di avvio di tali attività sulla falsariga dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, nel testo allora vigente, che prevedeva la presentazione della "denuncia di inizio attività".

Poiché i procedimenti erano "disegnati" seguendo la fattispecie "generale" non si è ritenuto necessario richiamare tutti gli aspetti della procedura prevista dall'articolo 19 all'epoca vigente (fase dell'avvio dell'attività; fase della verifica dei requisiti; fase inibitoria in caso di verificata assenza dei requisiti di legge), ma si sono delineate solo quelle fasi (fase dell'avvio dell'attività e fase della verifica dei requisiti) che per le quali si rendeva necessario un coordinamento con le procedure di iscrizione nel registro delle imprese.

La fase cosiddetta "inibitoria" è stata, pertanto, semplicemente disciplinata mediante un rinvio (valido per tutti e due i richiamati procedimenti) contenuto nell'articolo 11, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 558 del 1999, che recita: «Alle procedure di cui agli articoli 7, 9 e 10 del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

Ove, di conseguenza, volesse adottarsi il punto di vista di codesta Camera, ci si troverebbe nella difficile situazione di dovere utilizzare un procedimento esemplato, per la fase di avvio dell'attività, sull'articolo 19 nel testo vigente nel 1999, ma che, nella fase inibitoria, dovrebbe



fare riferimento all'articolo 19 del testo attualmente vigente, con insormontabili problemi ricostruttivi.

Sembra allora più coerente con il quadro normativo sopra esposto, ritenere che il citato articolo 19, c. 4, della legge n. 241 del 1990 possa trovare applicazione nei casi in cui un procedimento amministrativo è *compiutamente* disciplinato; non, quindi, in casi quali quelli in parola, nei quali una parte del procedimento è ricostruibile *per relationem*, facendo riferimento, cioè, ad una norma (lo stesso articolo 19) che nel corso degli anni ha mutato il suo testo.

Ma altri argomenti possono essere richiamati a supporto delle indicazioni fornite con la circolare n. 3625/C sopra citata.

Si può fare riferimento, in primo luogo, alla disciplina dell'impiantistica al servizio degli edifici recata dal decreto n. 37 del 2008. Qui, all'articolo 3, c. 3, è detto: «Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la **dichiarazione di inizio attività**, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e **successive modificazioni** [ ... ]».

Nessun termine procedimentale è qui espressamente indicato, limitandosi la norma al rinvio all'articolo 19 che diviene, pertanto, norma che integra, nel testo evidentemente di volta in volta vigente, il procedimento per l'avvio dell'attività di impiantistica.

Si può richiamare, in secondo luogo, l'articolo 9, c. 3, del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito, con modificazioni, con legge n. 40 del 2007, che recita: «le attività di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274, e successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221, sono soggette alla sola **dichiarazione di inizio attività** ai sensi della **normativa vigente** [ ... ]»; disposizione che, evidentemente, implica il rinvio all'articolo 19, ancora una volta, nel testo vigente nel momento della sua applicazione.

Dal quadro giuridico sopra descritto emerge in modo chiaro, ad avviso di questo Ministero, che le modifiche intervenute nel testo dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, implicano la necessità di adeguare i procedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività in parola.

Non si può tacere, d'altra parte, che una diversa ricostruzione rischia di introdurre elementi di grave disomogeneità nei settori sopra indicati.

Basta richiamare, a titolo di esempio, la disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione: ove si seguisse l'impostazione proposta da codesta Camera si avrebbe che le imprese di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione utilizzerebbero la procedura, prevista dall'articolo 7 del D.P.R. n. 558 del 1999 (cioè la vecchia "denuncia di inizio attività", seppure privata, come sopra illustrato, della sua fase inibitoria), mentre le imprese di



pulizia e disinfezione seguirebbero la strada della nuova “dichiarazione di inizio attività”, ai sensi dell’articolo 9, c. 3, del decreto-legge n. 7 del 2007.

Non è difficile immaginare quale disorientamento ne deriverebbe per le imprese esercenti tali attività (in particolare nei casi in cui svolgano contemporaneamente attività appartenenti ai due “gruppi”) e le difficoltà organizzative cui andrebbero incontro le stesse camere di commercio, chiamate ad utilizzare, per procedimenti strettamente collegati, procedure diversificate.

Si ribadisce, di conseguenza, l’opportunità di attenersi ai moduli procedurali prospettati nella circolare n. 3625/C che, oltre ad apparire più coerenti con l’attuale quadro giuridico, consentono alle camere di commercio di adottare procedure uniformi per tutte le attività regolamentate sopra richiamate, offrendo, nel contempo, all’utenza, un percorso più trasparente e snello per intraprendere le attività medesime.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Gianfrancesco Vecchio)

F.to Vecchio

F.to Maceroni

Sp/C/Doc/varie/varie-ab.290